



ALLEGATO A)

POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 – RA 8.2 – Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri

Art. 1 Finalità

La Regione Umbria sostiene le famiglie per l'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione, a causa dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid 19):

- dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, pubblici e privati;
- dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria;

mediante la concessione di un aiuto finalizzato a favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e professionale.

Art. 2 Descrizione dell'intervento

L'intervento in oggetto prevede l'erogazione di un sussidio a fronte delle spese sostenute dalle famiglie per accudire i figli durante il periodo di sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

L'intervento decorre dal 1° febbraio 2021 e per tutto il periodo di vigenza di provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità competenti, ai fini del contenimento della diffusione della Sars-Cov2, destinati ai territori della Regione Umbria, che comportino la sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

Ai fini della gestione delle procedure di presentazione e verifica delle domande la Regione predispone finestre temporali di presentazione delle stesse sulla base di periodi mensili di vigenza delle misure restrittive adottate.

È previsto un sostegno per il suddetto periodo, nel limite dei costi realmente sostenuti e in relazione al numero di figli destinatari del servizio di baby sitting, di età non superiore a 12 anni alla data del 1° febbraio 2021, come di seguito specificato:

- fino a € 400 in caso di 1 figlio;
- fino a € 500 in caso di 2 figli;
- fino a € 600 in caso di 3 figli;
- fino a € 700 in caso di 4 figli;
- fino a € 800 per 5 figli o più.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti ai servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, alla Scuola dell'infanzia e Scuola primaria e secondaria, statale e paritaria.

Art. 3

Beneficiari

Ai sensi della regolamentazione del Fondo Sociale Europeo beneficiario dell'operazione è la Regione Umbria.

Art. 4

Destinatari dell'intervento

La domanda può essere presentata dal genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale, residente o domiciliato in Umbria convivente con il minore/i interessati all'intervento iscritto/i nei servizi socioeducativi, pubblici e privati, e nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, statali e paritarie, localizzate nei territori in cui detti servizi e la didattica in presenza sono sospesi, per effetto dei provvedimenti finalizzati alla prevenzione del contagio.

Sono ammissibili domande relative a nuclei familiari con i seguenti requisiti:

- a) genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale occupato che svolge l'attività lavorativa, dipendente o autonoma;
- b) non sono ammissibili le domande relative a nuclei familiari in cui uno dei genitori sia nelle seguenti condizioni:
 - sia disoccupato o non lavoratore;
 - in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa sia beneficiario alla data di presentazione della domanda di strumenti di sostegno al reddito quali cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga), FIS, a zero ore ovvero sia beneficiario di NASPI;
- c) le attività relative alla cura del/dei minori devono essere affidate a partire dal 1° febbraio 2021 mediante:
 - attivazione o estensione oraria di contratti di lavoro domestico;
 - prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell'art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – libretto famiglia;
 - attivazione di contratti con operatori economici specializzati per servizi di baby sitting, di assistenza familiare ovvero di supporto educativo;
- d) non sono ammissibili domande relative all'attivazione, estensione o prestazione di lavoro occasionale qualora tra il prestatore di lavoro e l'utilizzatore intercorrano rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado;
- e) possesso di un ISEE, anche corrente, in corso di validità, con valore non superiore ad euro 50.000,00.

Ogni famiglia può presentare una sola domanda relativamente ai minori facenti parte del nucleo familiare.

Art. 5

Criteri di valutazione

La valutazione delle domande avviene secondo un ordine di priorità per ISEE crescente.

Nel caso di parità di posizionamento l'ordine è determinato dall'età del minore in ordine crescente.

Nel caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino a esaurimento delle risorse.

Art.6

Disposizioni finanziarie

Per il presente intervento è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 3.000.000 comprensiva delle risorse destinate all'attività di supporto tecnico attivato a sostegno dell'intervento medesimo.

Art. 7

Controlli

Gli interventi finanziati sono soggetti a verifica, anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall'art. 264, comma 2 lettera a) punto 1, del D.L. n. 34/2020. I controlli saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, anche in loco, da parte dell'autorità competente.

Art. 8

Attuazione dell'intervento

Il presente intervento è attuato dal Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca, che adotta le relative modalità tecnico-procedurali per la presentazione delle domande e procedure di rendicontazione da parte dei destinatari.

Art. 9

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente indicato nell'avviso, si rimanda alla scheda 5.1.8.3 del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) "Misure di conciliazione".